SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA —

N. 2791

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione (BOSSI)

dal Ministro dell'interno

(PISANU)

e dal Ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto col Ministro della giustizia (CASTELLI)

col Ministro per l'innovazione e le tecnologie (STANCA)

e col Ministro per le pari opportunità (PRESTIGIACOMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2004

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	16

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, al Capo I, è volto a dare attuazione alla decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (2002/772/CE, Euratom), che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. atto di Bruxelles). È altresì volto ad introdurre, al Capo II, ulteriori disposizioni in materia elettorale.

Con riferimento al Capo I del disegno di legge, la natura della citata decisione del Consiglio n. 2002/772 non è assimilabile a quella usualmente riconducibile all'articolo 189 del Trattato.

Infatti, non si tratta di una decisione individuale con efficacia diretta, ma di un atto normativo di portata generale che, in quanto indirizzato agli Stati membri, viene adottato dal Consiglio.

Si dovrebbe dunque prescindere dal *nomen iuris* dell'atto, dovendo invece soffermarsi sulle sue intrinseche caratteristiche peculiari.

Pertanto, al pari delle direttive (alle quali sarebbero assimilabili secondo una prassi invalsa nelle istituzioni comunitarie), sarebbe necessario un atto di trasposizione da parte dello Stato membro interessato, al fine di rendere effettive le disposizioni contenute in dette «decisioni».

D'altra parte, il carattere di normativa di indirizzo si deduce dalla previsione dell'articolo 190 del Trattato che istituisce la Comunità europea, richiamato nelle premesse della decisione, che al paragrafo 4 prevede una serie di «disposizioni di cui si raccomanderà l'adozione, da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».

Per quanto riguarda la procedura interna da adottare per la necessaria trasposizione della decisione, si possono riscontrare due orientamenti: il primo richiede una legge di ratifica o approvazione della decisione; il secondo si attesta invece sulla necessità di un atto legislativo di attuazione.

A favore di quest'ultima tesi depongono le seguenti considerazioni:

- a) la «decisione» del 2002 richiede una serie di adempimenti attuativi da parte degli Stati membri (ad esempio fissazione di una soglia minima per l'attribuzione di seggi, fissazione di modalità per consentire il voto di preferenza, costituzione di circoscrizioni elettorali, e così via);
- b) la legge 6 aprile 1977, n. 150, recependo in sostanza il primo degli indirizzi sopra evidenziati – si è limitata a riportare in allegato il suddetto atto, senza dare attuazione a quelle disposizioni che richiedevano espressamente un intervento legislativo nazionale;
- c) pertanto, è stato poi necessario adottare un ulteriore atto legislativo (legge 24 gennaio 1979, n. 18) per il completamento della disciplina.

Per i motivi sopra esposti, e considerato inoltre che il controllo parlamentare invocato dai sostenitori della tesi della «ratifica» (attesa la natura politica della decisione), viene comunque garantito – ed anzi reso più efficace – attraverso l'ordinario esame di un disegno di legge, si ritiene – anche al fine di evitare uno sdoppiamento delle procedure e dunque un appesantimento degli adempimenti legislativi – di trasporre la decisione del Consiglio in tema di elezioni del Parlamento europeo mediante la novella della legislazione nazionale vigente, nelle parti che

costituiscono effettiva innovazione per il nostro ordinamento.

In particolare, il disegno di legge introduce nel nostro ordinamento l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e l'ufficio di deputato o di senatore, prevedendo altresì – conformemente alla disposizione contenuta nella decisione del 2002 (articolo 1, numero 7) lettera *b*), che modifica l'articolo 6 dell'atto di Bruxelles) – che tale incompatibilità abbia efficacia a partire dalle elezioni al Parlamento europeo del 2004.

È di tutta evidenza che il sempre maggiore ruolo e rilievo dell'ordinamento comunitario rende necessaria la previsione della incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e la carica di parlamentare europeo, tale da assicurare l'effettività dell'esercizio di entrambe le relative funzioni.

La decisione del 2002 è poi volta a modificare la denominazione dei parlamentari europei. L'atto di Bruxelles indicava i parlamentari europei come «rappresentanti». La decisione del 2002 fa esplicito riferimento ai «membri del Parlamento europeo». Si intende così evidenziare che i parlamentari – pur essendo espressione delle popolazioni dei diversi Stati membri – non hanno una funzione di mera rappresentanza dei singoli ordinamenti ma si collocano all'interno di un organo collegiale unitario, con la funzione di rappresentanza generale comunitaria.

Non sembra invece che debbano portare a modificazioni della nostra legislazione ulteriori disposizioni della decisione, in quanto tali disposizioni sono già state recepite nel nostro ordinamento positivo ovvero in quanto tali disposizioni hanno un contenuto meramente programmatico o facoltizzante nei confronti degli Stati membri.

Unica eccezione è costituita dall'articolo 4 del disegno di legge, che introduce l'incompatibilità per il presidente di provincia e per il sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, oltre a confermare quanto già previsto dalla norma costituzio-

nale introdotta dalla riforma costituzionale del 1999 (articolo 122 Costituzione vigente), circa l'incompatibilità in capo alla carica di consigliere regionale.

In particolare, la modifica dell'articolo 1 dell'atto di Bruxelles, concernente i caratteri generali del sistema elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, ha già trovato recepimento nel nostro ordinamento e, precisamente, negli articoli 1, 14, 21 e 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (di seguito indicata come «legge n. 18»).

Analogamente, la modifica all'articolo 2 dell'atto di Bruxelles non richiede un adeguamento del nostro ordinamento positivo, che già prevede la suddivisione in circoscrizioni elettorali ed una ripartizione dei seggi con metodo proporzionale (v. in particolare gli articoli 2, 21 e 22 della legge n. 18). Gli articoli 2-bis e 2-ter dell'atto di Bruxelles, introdotti dalla decisione del 2002, recano norme meramente facoltizzanti per i singoli ordinamenti, in ordine alla previsione di una soglia minima, comunque non superiore al cinque per cento, per l'attribuzione dei seggi, nonchè di una disciplina sui tetti per le spese elettorali.

Le modificazioni dell'articolo 3 dell'atto di Bruxelles non rivestono natura sostanziale, in ordine alla durata quinquennale della legislatura del Parlamento europeo. Così pure la modificazione dell'articolo 4 dell'atto di Bruxelles esplicita il richiamo al protocollo del 1965 sui privilegi e le immunità delle Comunità, già richiamato nel medesimo atto.

L'abrogazione dell'articolo 5 dell'atto di Bruxelles, recata dalla decisione del 2002, riguarda la disciplina delle incompatibilità, in quanto quell'articolo prevedeva che le cariche di parlamentare nazionale e parlamentare europeo fossero compatibili.

Le modificazioni dell'articolo 6 dell'atto – oltre a sopprimere i riferimenti alla CECA – riguardano in primo luogo le incompatibilità tra diverse cariche in ambito comunitario, in-

tegrando quelle già presenti nell'atto del 1976. Si tratta delle incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di membro del tribunale di primo grado delle Comunità, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, mediatore delle Comunità europee, funzionario o agente, in attività di servizio, della Banca centrale europea. L'ulteriore modificazione dell'articolo 6 dell'atto riguarda invece la richiamata incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e parlamentare nazionale. Le indicate modificazioni dell'articolo 6 richiedono un adeguamento della nostra legislazione.

La ulteriore disposizione della decisione semplicemente consente ai legislatori nazionali di estendere il regime delle incompatibilità ad altre categorie. Su questa base sono state quindi previste dall'articolo 4 del disegno di legge le incompatibilità già richiamate.

La modificazione dell'articolo 7 dell'atto di Bruxelles reca ulteriori disposizioni sul carattere generale del sistema elettorale, ad impostazione proporzionale, già presenti nel nostro ordinamento.

Anche le modificazioni all'articolo 9, sulle operazioni elettorali e sulla divulgazione in via ufficiale dei risultati delle elezioni, non richiedono un intervento sulla legislazione elettorale vigente.

Le modificazioni dell'articolo 10 dell'atto di Bruxelles hanno invece come destinatarie proprio le istituzioni comunitarie.

La modificazione dell'articolo 11 dell'atto ha carattere esclusivamente formale.

La modificazione dell'articolo 12 dell'atto disciplina la procedura relativa all'ipotesi di vacanza del seggio al Parlamento europeo in caso di dimissioni, decesso o decadenza dal mandato. Non sembra che, anche in questo caso, siano richiesti adeguamenti del nostro ordinamento.

L'abrogazione dell'articolo 14 dell'atto ha carattere meramente formale.

Il Capo I del disegno di legge si compone quindi di sei articoli.

L'articolo 1 precisa l'oggetto del disegno di legge: l'attuazione della decisione del 2002, nei termini indicati.

L'articolo 2 modifica tutte le disposizioni della legge n. 18 e della legge 13 agosto 1979, n. 384, sul trattamento dei membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in cui sia presente un riferimento ai rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, in modo da fare riferimento ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Analoga modificazione deve riferirsi ad ogni altra norma di legge in cui sia presente tale inciso.

L'articolo 3 disciplina le incompatibilità. Si è preferito, per agevolare la leggibilità della norma, eliminare il rinvio attuale alla norma comunitaria contenuta nell'atto di Bruxelles, che obbliga l'interprete della legge a dovere consultare ulteriori fonti giuridiche (l'atto di Bruxelles, per l'appunto, e le successive modificazioni) al fine di definire il regime complessivo delle incompatibilità.

Si è scelto pertanto di riportare nell'articolo 5 della legge n. 18 l'intero contenuto dell'articolo 6 dell'atto di Bruxelles, così come modificato dalla decisione del 2002, con riferimento alle incompatibilità tra incarichi all'interno delle istituzioni comunitarie.

Si è poi seguito un ordine sistematico nella sequenza degli articoli, in modo da distinguere tra le incompatibilità sulla base dei diversi livelli di governo interessati.

È stato quindi introdotto un articolo concernente le incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e le cariche a livello nazionale. Pertanto, l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o senatore – unitamente a quella concernente gli incarichi nei governi nazionali – è disciplinata da un apposito articolo 5-bis, di cui si propone l'introduzione nella legge n. 18.

Al comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge si propone infine una modificazione

dell'articolo 44 della legge n. 18, volta ad esplicitare che il giudizio sulle incompatibilità non si può estendere alla incompatibilità relativa all'incarico di parlamentare nazionale, per cui si applica la riserva in favore delle Camere, prevista dall'articolo 66 della Costituzione.

Viene poi modificata la disciplina recata dal successivo articolo 6 della legge n. 18 concernente l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di presidente di giunta regionale o di assessore regionale.

Occorre ricordare che le incompatibilità tra le cariche regionali e quella di parlamentare europeo trovano comunque un radicamento diretto nella Costituzione, il cui articolo 122, secondo comma, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede – tra l'altro – che nessuno può appartenere contemporaneamente ad un consiglio o ad una giunta regionale ed al Parlamento europeo.

L'articolo 4 esplicita anche nella legge n. 18 l'incompatibilità in capo al consigliere regionale ed introduce due nuove ipotesi di incompatibilità: quella del presidente della provincia e quella del sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 5 riguarda, inoltre, l'efficacia delle nuove norme sulle incompatibilità che, secondo quanto previsto nella stessa decisione, avranno efficacia a partire dalle prossime elezioni europee del 2004.

L'articolo 6, infine, costituisce una misura di attuazione del nuovo articolo 51 della Costituzione. La revisione costituzionale approvata lo scorso anno – legge 30 maggio 2003, n. 1 – ha posto al centro dell'attenzione del legislatore la necessità di porre rimedio alla questione, ormai ampiamente conosciuta e denunciata, della bassa rappresentanza femminile nelle assemblee elettive.

Anche nel Parlamento europeo, purtroppo, l'Italia si colloca come fanalino di coda perché è evidente l'esistenza di una situazione di forte sottorappresentanza delle donne.

Tale difetto reclama misure specifiche di intervento che, pur ponendosi come temporanee (attraverso le cosiddette *sunset clause*), siano idonee ad avviare dei meccanismi volti a recuperare ciò che costituisce oggi un forte *deficit* del sistema democratico.

Anche alla luce del mutato orientamento della Corte costituzionale, espresso nella recente sentenza n. 49 del 13 febbraio 2003, la disposizione prevede, quindi, che al momento della formazione delle liste nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di violazione della norma, i partiti ed i movimenti politici si espongono alla sanzione di una decurtazione dei rimborsi elettorali che può giungere sino alla metà dell'importo in ragione direttamente proporzionale rispetto al numero di candidati in eccesso rispetto a quello massimo consentito.

Con il Capo II del presente disegno di legge si provvede, altresì, ad introdurre alcune modifiche al sistema elettorale nazionale per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo previsto dalla n. 18, e a disciplinare, in via transitoria, l'ipotesi di accorpamento del primo turno delle elezioni amministrative con quelle europee al fine di realizzare economie nell'ambito dei procedimenti elettorali, principalmente in termini di risparmio dei conseguenti oneri finanziari.

Si prevede, inoltre, limitatamente allo scrutinio delle elezioni europee, una sperimentazione della rilevazione elettronica dell'esito dello spoglio elettorale, in non più di 2.500 sezioni elettorali individuate dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Tale sperimentazione sarà svolta secondo le direttive, l'organizzazione e l'assistenza tecnica del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Capo II si compone di due articoli che recano norme transitorie (accorpamento elezioni europee ed Amministrative; sperimen-

tazione del conteggio elettronico del voto) e due che introducono modifiche a regime (esonero dalla sottoscrizione delle liste alle quali si sia collegato un candidato eletto in collegi uninominali della Camera, seppur presentatosi sotto diverso contrassegno; possibilità di esprimere tre preferenze in tutte le cinque circoscrizioni).

In particolare l'articolo 7 modifica l'attuale sistema per l'esonero dalle sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici già rappresentati nel Parlamento nazionale prevedendo l'ammissione all'esonero anche per quelle liste che, seppur non rappresentate nell'Assemblea nazionale, si siano collegate a candidati risultati eletti in un collegio uninominale, seppur sotto un diverso contrassegno. La modifica si giustifica in ragione della necessità di adeguare la disciplina risalente al 1979 alle intervenute modifiche nel sistema elettorale per la Camera dei deputati (sistema maggioritario con quota proporzionale e possibilità di collegamenti dei candidati nei collegi uninominali a liste di contrassegno diverso presenti in quota proporzionale).

Nell'articolo 8 si provvede ad eliminare la diversa possibilità che l'attuale disciplina prevede, in termini di numero di preferenze esprimibili nelle singole circoscrizioni elettorali. Gli elettori potranno, infatti, esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, indipendentemente dalla Circoscrizione in cui votano. Nell'articolo 9 del disegno di legge viene disciplinata, limitatamente al 2004, l'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con quelle amministrative.

Partendo dalla considerazione che le elezioni amministrative, ai sensi della legge 16 aprile 2002, n. 62, si svolgono in due giornate, la domenica dalle ore otto alle ventidue ed il lunedì dalle ore sette alle ore quindici, e che tale rimodulazione dell'orario di votazione ha dato una positiva risposta a problemi di affollamento ai seggi verificatisi nel corso delle ultime consultazioni politiche, si è ritenuto che la doppia giornata del voto amministrativo dovesse essere mantenuta

ferma, anche nell'ipotesi di accorpamento alle elezioni europee.

L'ordinamento nazionale prevede, invece, che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore sei alle ore ventidue (articolo 16 della legge n. 18).

Nel valutare positivamente l'ipotesi di «congiunzione» delle due consultazioni, per gli indubbi risparmi che ne derivano, si deve tenere conto che le elezioni europee non possono trovare una «estensione» al lunedì, a ciò ostando la previsione di cui all'articolo 9 del citato atto di Bruxelles (ratificato ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 150) che indica come termine ultimo per l'espletamento delle operazioni di voto la domenica. Peraltro non è assolutamente sostenibile l'ipotesi di accorpare le due consultazioni nella sola domenica, lasciando il lunedì al solo voto amministrativo. Si propone, pertanto, di mantenere ferme le due giornate di voto per le amministrative, di estenderle anche alle consultazioni europee e di congiungere le due elezioni anticipando, per entrambe, l'apertura dei seggi elettorali dalle ore quindici alle ventidue del sabato con riapertura alle ore sette della domenica fino alle ore ventidue. La fissazione delle votazioni nelle giornate di sabato e domenica è confermata anche per lo svolgimento del secondo turno di ballottaggio amministrativo e ciò al fine di non introdurre elementi di incertezza nel corpo elettorale.

L'anticipazione al sabato delle operazioni di voto determinano, peraltro, la necessità di operare una serie di correzioni, anch'esse di natura transitoria, su alcune fasi del procedimento preparatorio e della costituzione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione. La costituzione dei seggi deve, ad esempio, avvenire entro le ore nove del sabato di votazione (al fine di consentire l'espletamento delle operazioni preliminari tra cui la timbratura delle schede); l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentato

al segretario comunale entro il giovedì (secondo l'attuale normativa entro il venerdì) o, direttamente al presidente del seggio, il sabato entro l'orario di inizio delle votazioni; l'apertura degli uffici elettorali comunali per la consegna delle tessere elettorali non recapitate o per il rilascio di duplicati è anticipata di un giorno, al lunedì precedente il voto, e copre anche tutta la giornata di sabato, fino alle ore 22.

Tenuto conto, comunque, che il procedimento elettorale relativo all'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo è in pratica già stato avviato (avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia del comunicato che rende noto il termine per la richiesta di espressione del voto in loco per i connazionali temporaneamente residenti nell'Unione, sia della circolare del Ministero dell'interno che diffonde notizia del termine per la istanza dei cittadini dell'Unione residenti in Italia di votare per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo) si stabilisce che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, è considerata la domenica come giorno di votazione, ad eccezione del termine di chiusura della campagna elettorale, che dovrà essere necessariamente calcolato dall'effettiva giornata di inizio delle votazioni, consentendo il consueto giorno di «riflessione».

Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di abbinamento delle elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli a statuto speciale.

L'articolo 10 prevede in via sperimentale una rilevazione informatica dell'esito degli scrutini, in un numero massimo di 2.500 sezioni elettorali individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. La rilevazione, che è effettuata da un operatore informatico, non ha alcun rilievo ufficiale. Si stabilisce, inoltre, che nel caso in cui si verificassero difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, l'ufficio elettorale di sezione deve proseguire, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente. La sperimentazione è svolta secondo le direttive, l'organizzazione e l'assistenza tecnica dell'Ufficio del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. La valutazione dei risultati della rilevazione informatica sarà affidata ad una Commissione individuata dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge non conseguono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria.

Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Per quanto riguarda la necessità dell'intervento normativo con riguardo al capo I del disegno di legge, si sottolinea che la natura della «decisione» 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno e del 23 settembre 2002 non è assimilabile a quella usualmente riconducibile all'articolo 189 del Trattato.

Infatti, non si tratta di una decisione individuale con efficacia diretta, ma di un atto normativo di portata generale che, in quanto indirizzata agli Stati membri, viene adottata dal Consiglio.

Secondo la dottrina si dovrebbe infatti prescindere dal *nomen iuris* dell'atto, dovendo invece soffermarsi sulle sue intrinseche caratteristiche peculiari.

Pertanto, al pari delle direttive (alle quali sarebbero assimilabili secondo una prassi invalsa nelle istituzioni comunitarie), sarebbe necessario un atto di trasposizione da parte dello Stato membro interessato, al fine di rendere effettive le disposizioni contenute in dette «decisioni».

D'altra parte, il carattere di normativa di indirizzo (contenente comunque anche alcuni elementi direttamente precettivi) è rinvenibile dal tenore dell'articolo 190 del trattato, che al paragrafo 4 prevede una serie di «disposizioni di cui si raccomanderà l'adozione, da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».

In ordine alla procedura interna da adottare per la necessaria trasposizione della decisione, si è optato per l'adozione di un atto legislativo ordinario, in luogo della legge di ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Ed infatti:

- *a)* l'esigenza di un «controllo parlamentare» viene comunque fatta salva (ed anzi, viene rafforzata) attraverso la procedura ordinaria di cui all'articolo 72 della Costituzione:
- b) la «decisione» del 2002 richiede una serie di adempimenti attuativi da parte degli Stati membri (ad esempio fissazione della soglia minima per l'attribuzione di seggi, fissazioni di modalità per consentire il voto di preferenza, costituzione di circoscrizioni elettorali, eccetera). Del resto, disposizioni della medesima natura erano già contenute nell'Atto di Bruxelles del 1976 (ad esempio previsione di ulteriori forme di incompatibilità, fissazione delle procedure elettorali). Lo Stato italiano ha dato seguito a tale ultima decisione in due diversi momenti: con la legge 6 aprile 1977, n. 150, ci si è limitati a riportare in allegato il suddetto atto del 1976, senza dare attuazione a quelle disposizioni che richiedevano espressamente un intervento nazionale; con la legge 24 gennaio 1979, n. 18, è stato necessario adottare un ulteriore atto legislativo per il completamento della disciplina. Per i motivi sopra esposti, e dunque al fine

di evitare uno sdoppiamento delle procedure e un appesantimento degli adempimenti legislativi, si è ritenuto di trasporre la decisione del Consiglio in tema di elezioni del Parlamento europeo mediante novella della richiamata legge n. 18 del 1979;

c) in ogni caso, la scelta della legge di ratifica non consentirebbe di intervenire integralmente con lo strumento della novella legislativa, che si reputa invece necessario al fine di salvaguardare fondamentali esigenze di qualità legislativa.

In merito, poi, alle modifiche alla normativa italiana per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, è necessario operare mirate modifiche, utilizzando la tecnica novellistica, all'impianto normativo recato dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

L'articolo 9 del disegno di legge, che reca disposizioni transitorie per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative, riadatta procedimenti e fasi in comune alle due consultazioni, rinviando per il resto alle discipline che le regolano ordinariamente. La disposizione, peraltro, richiama alcune norme che furono dettate in occasione dell'accorpamento delle due consultazioni nel 1994.

Si è, infine, ritenuto necessario disciplinare con norma primaria la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto (articolo 10), oltre che per gli evidenti riflessi che ne derivano in termini di impegno finanziario, per la considerazione che qualsiasi variazione alla rigida regolamentazione delle fasi di svolgimento dello scrutinio debba trovare adeguata copertura di legge.

Sotto il profilo del quadro normativo di riferimento, si rammenta che:

- l'articolo 190 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
 come modificato dal Trattato di Amsterdam (1997), reca la normativa
 di base concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo;
- la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 riguarda l'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto;
- la legge 6 aprile 1977, n. 150, reca l'approvazione e l'esecuzione del richiamato atto del Consiglio del 20 settembre 1976;
- la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», ha completato la disciplina introdotta dall'Atto di Bruxelles del 1976;
- la legge 13 agosto 1979, n. 384, concerne il «Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo»;
- la legge 9 aprile 1984, n. 61, reca «Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»;
- il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, ha introdotto «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo».

Si richiamano poi:

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
 n. 361, che ha approvato il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
 n. 570, che ha approvato il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
 n. 223, come modificato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40, che ha approvato il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
- il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, che ha previsto norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative;
- la legge 4 aprile 1956, n. 212, che ha previsto la disciplina della propaganda elettorale;
- la legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni, che ha stabilito la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;
- la legge 8 marzo 1989, n. 95, che reca norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio;
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che prevede disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Trattandosi di novella legislativa, la normativa proposta non può che incidere sulle leggi n. 18 del 1979 e n. 384 del 1979, le quali disciplinano rispettivamente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo ed il relativo trattamento economico.

In ordine ai profili di compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, si sottolinea che la citata decisione del Consiglio del 2002 reca disposizioni che richiedono attuazione da parte dello Stato italiano (ossia, quelle inserite nel Capo I dello schema di disegno di legge), non-ché ulteriori disposizioni che risultano invece già presenti nell'ordinamento giuridico interno, tra cui la disciplina del sistema elettorale.

In particolare, le norme che disciplinano l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo non pregiudicano il carattere proporzionale del voto che, ai sensi di quanto previsto dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione del 2002, deve informare il sistema elettorale dei singoli Paesi.

Non potendosi, infine, derogare ai vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea in tema di fissazione della data per l'elezione dell'Assemblea, che «deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediata-

mente successiva», si è stabilito l'anticipo al sabato del «tempo di votazione» previsto il lunedì per le elezioni.

Il provvedimento non presenta inoltre aspetti di contrasto con le competenze regionali, in quanto l'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, attribuisce espressamente allo Stato la competenza legislativa esclusiva in tema di «elezione del Parlamento europeo».

Con riferimento al trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, si sottolinea che nè il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nè il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, hanno disposto alcunchè in tema di elezioni al Parlamento europeo.

In ordine alla possibilità di delegificazione della materia, è noto come questa strada non risulti percorribile, atteso che sulla «materia elettorale» si ritiene sussistere una riserva assoluta di legge, rinvenibile indirettamente dalla lettura dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

Il provvedimento reca, al capo I, una unica nuova definizione normativa, ossia quella di «membro del Parlamento europeo», che sostituisce l'altra di «rappresentante italiano al Parlamento europeo».

Tale introduzione si rende necessaria a seguito della modifica specificamente apportata in argomento dalla decisione del Consiglio che in questa sede si intende attuare (articolo 1) e risulta peraltro coerente con la definizione già in uso nel Trattato che istituisce la Comunità europea (si veda articolo 189).

L'intervento, come già rilevato, si sostanzia in una novella alla legge n. 18 del 1979, che sino ad ora ha subìto modifiche parziali da parte delle leggi n. 61 del 1984, n. 244 del 1989, n. 53 del 1990 e del decreto-legge n. 408 del 1994.

In particolare: da un lato, si è proceduto a sostituire ogni disposizione della legge n. 18 del 1979 e della legge n. 384 del 1979, contenente il termine «rappresentanti» con riferimento ai parlamentari europei; dall'altro lato, si è riscritto – per maggior chiarezza testuale e per evitare difficoltà ricostruttive nella inevitabile interpolazione dei testi – l'articolo 5 della legge in esame, e si è introdotto – allo stesso tempo – l'articolo 5-bis; queste ultime disposizioni recano ora il combinato disposto delle decisioni del Consiglio del 1976 e del 2002, distinguendo peraltro tra i diversi livelli di governo (comunitario, statale e locale) che si rendono incompatibili con la carica di membro del Parlamento europeo.

Il disegno di legge proposto non reca effetti abrogativi impliciti, in quanto si tratta di interventi parzialmente (articolo 2) o integralmente (articolo 3) sostitutivi di singole disposizioni della legge n. 18 del 1979 ovvero della legge n. 384 del 1979.

Lo stesso provvedimento reca altresì una disposizione con la quale si differisce il termine per l'efficacia del nuovo sistema di incompatibilità, a partire dalle prossime elezioni del 2004.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Come già sottolineato, il Capo I del disegno di legge reca, in primo luogo, una modifica di carattere definitorio di tutte le disposizioni in cui ricorre il termine «rappresentanti», ora sostituito con l'altro termine «membri», in riferimento ai componenti del Parlamento europeo. Pertanto, questa parte non costituirà oggetto della presente analisi, la quale sarà invece svolta con riferimento alla parte del provvedimento concernente il profilo delle incompatibilità.

a) Ambito dell'intervento

Tra i soggetti destinatari dell'intervento rientrano, in primo luogo, i cittadini dello Stato italiano e degli altri paesi membri dell'Unione europea che risultino, ai fini dell'eleggibilità, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento interno.

Inoltre, in chiave negativa (ossia, in presenza di determinate qualifiche rivestite dovrà essere esercitata la prescritta opzione), rientrano tra i destinatari del provvedimento coloro che ricoprono talune cariche istituzionali, a livello nazionale o comunitario, tra quelle specificamente indicate all'articolo 3 del provvedimento.

Tra le amministrazioni coinvolte si riscontrano invece l'ufficio elettorale nazionale, istituito presso la Corte di Cassazione, il quale riceve la dichiarazione ovvero agisce in via sostitutiva in caso di inerzia dell'interessato.

Inoltre, tra gli organi giurisdizionali eventualmente coinvolti, in caso di impugnazione avverso la dichiarazione dell'ufficio elettorale, rientrano la corte di appello di Roma, la Corte di Cassazione e i relativi uffici amministrativi.

b) Quadro delle esigenze sottese all'intervento

La principale esigenza che determina la necessità di intervenire è ovviamente legata all'attuazione della decisione del Consiglio, che ha stabilito una serie di modifiche di cui soltanto due rendono necessario l'intervento modificativo della attuale normativa interna (gli altri aspetti della decisione risultano infatti già ampiamente recepiti nel nostro ordinamento): la nuova definizione di «membri del Parlamento europeo» e il diverso regime delle incompatibilità, che sottendono l'esigenza di rafforzamento istituzionale dell'organo e dunque una sua maggiore indipendenza rispetto ai parlamenti nazionali.

c) Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo precipuo dello schema è solo strumentale, essendo principalmente diretto a garantire la conformità rispetto alla decisione adottata dal Consiglio.

Gli obiettivi generali indirettamente rinvenibili nella decisione del Consiglio sono volti, nel complesso, a garantire – come già anticipato nel punto b) – un rafforzamento istituzionale del Parlamento europeo, una migliore definizione del ruolo da esso svolto e dunque una maggiore legittimazione democratica nel processo decisionale dell'Unione europea. Obiettivo specifico per raggiungere le finalità generali anzidette è invece costituito dalla ricerca di un più elevato grado di indipendenza dei membri del Parlamento rispetto agli Stati nazionali, attraverso una rivisitazione della disciplina delle incompatibilità.

Con l'accorpamento delle consultazioni si mira ad una riduzione complessiva della spesa.

La sperimentazione di procedure di conteggio informatizzato del voto è mirata a verificare la fattibilità di procedure semplificate che possano, in prospettiva, integrare e semplificare il procedimento elettorale.

d) Presupposti organizzativi e relative aree di «criticità»

Il disegno di legge non modifica le competenze amministrative e i relativi adempimenti in tema di incompatibilità, che continuano ad essere svolti dallo stesso organismo già individuato dalla legge n. 18 del 1979, ossia l'ufficio elettorale nazionale, il quale dovrà adeguarsi alla novità normativa unicamente attraverso l'ampliamento dello spettro di indagine. Detta estensione soggettiva, per quanto di significativa importanza, non appare tuttavia tale da comportare particolari difficoltà attuative nell'implementazione della normativa e nell'operatività degli uffici competenti.

Le stesse argomentazioni debbono ovviamente estendersi – per analogia – anche ai competenti organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 66 della Costituzione.

e) Opzioni di intervento

Non è ipotizzabile, nel caso di specie, il ricorso a forme alternative alla regolazione, come le opzioni volontarie, di autoregolazione, o di regolazione tramite informazione.

Del resto, l'opzione "nulla" renderebbe inadempiente lo Stato italiano dinanzi ad uno specifico obbligo di derivazione comunitaria.

Trattandosi di atto politicamente rilevante, che peraltro incide sulla legislazione interna, l'unica opzione percorribile è dunque quella di regolazione diretta.

f) Strumento tecnico-normativo più appropriato

Come già anticipato nell'analisi tecnico-normativa, alla quale si rinvia per un più approfondito esame, la scelta dello strumento normativo più idoneo per l'attuazione della decisione 2002/772/CE è stata quella dell'ordinario procedimento legislativo (ossia, disegno di legge di iniziativa governativa da presentare alle Camere per la approvazione), in luogo della legge di ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, per i seguenti motivi:

- non si tratta di un trattato, ma di una decisione, non rientrante dunque nella categoria indicata dall'articolo 80 della Costituzione;
- la manifestata esigenza di un «controllo parlamentare» viene a maggior ragione garantita dall'applicazione del procedimento ordinario di approvazione legislativa;
- occorre evitare appesantimenti nelle procedure di approvazione (problema del doppio adempimento legislativo, prima con approvazione della decisione poi con l'adeguamento della legislazione);
- per ragioni di qualità della normazione, appare opportuno delineare un quadro sistematico di intervento, reso possibile soltanto attraverso la tecnica della novella (con riferimento alla legge n. 18 del 1979).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente capo dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

Art. 2.

(Membro del Parlamento europeo)

- 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al titolo, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;
- d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;

e) all'articolo 6:

- 1) al primo comma, alinea, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»:
- 2) al secondo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;
- 3) al terzo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;
- 4) al quarto comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il membro del Parlamento europeo»;
- 5) al sesto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai membri»;
- f) all'articolo 7, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: «dei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri»;
- *h*) all'articolo 22, quarto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai membri»;
- *i)* all'articolo 40, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- *l)* all'articolo 41, primo comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il membro del Parlamento europeo»;
- *m)* all'articolo 44, primo comma, le parole: «di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,»;
- *n)* all'articolo 49, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rap-

presentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad»;

- *o)* all'articolo 51, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;
 - p) all'articolo 52:
- 1) al primo comma, le parole: «rappresentanti al» sono sostituite dalle seguenti: «membri del»;
- 2) al secondo comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»:
- q) all'articolo 55, primo comma, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»
- 2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il titolo è sostituito dal seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- c) all'articolo 2, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo»;
 - d) all'articolo 3, primo comma:
- 1) al primo periodo, le parole: «I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo»;

- 2) al secondo periodo, le parole: «Agli stessi rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi membri»;
- e) all'articolo 4, primo comma, le parole: «Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;
- f) all'articolo 5, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,».
- 3. Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo», contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ove compatibili.

Art. 3.

(Incompatibilità)

- 1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. I. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:
- *a)* membro della Commissione delle Comunità europee;
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- *d)* membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - e) mediatore delle Comunità europee;
- f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
 - g) membro del Comitato delle Regioni;

- h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- *i)* membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea».
- 2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- «Art. 5-*bis. 1*. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:
- a) con l'ufficio di deputato o di senatore:
- b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro».
- 3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,».

Art. 4.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

Art. 5.

(Efficacia)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge nonchè le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 4 della presente legge hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

Art. 6.

(Pari opportunità)

- 1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
- 2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

CAPO II

Art. 7.

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inse-

rito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articoo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale».

Art. 8.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

- 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;
- b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Art. 9.

(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004)

- 1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, fermo restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
- *a)* le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

- b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;
- c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica, ad eccezione del computo del termine di chiusura della campagna elettorale di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212;
- d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f),
 e comma 2, del decreto-legge 21 maggio
 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio
 1994, n 453; si applica, altresì, l'articolo 2
 del citato decreto-legge n. 300 del 1994,
 convertito dalla legge n. 453 del 1994. All'articolo 2, comma 1, del citato decretolegge n. 300 del 1994, convertito dalla legge
 n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i comuni aventi
 fino a cinque sezioni elettorali le quote
 sono maggiorate del 30 per cento»;
- e) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
- f) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle se-

zioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

- g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
- h) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
- 3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) e *h*) del comma 1 della presente legge e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 10.

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto)

- 1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.
- 2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
- 3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
- 4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale

dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.


5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse già disponibili in relazione al progetto di scrutinio elettronico semiautomatico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

-27-



Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprendera una parte quinta, ed N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali : le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in humero pari a quello delle preferenze che possono essera atribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

- 28 -

PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

